



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO  
Area Tributi, Finanza e Federalismo (GR/05/04)

ROMA .....

PROT. N. ....

ALLEGATI .....

Alla Città metropolitana  
di Roma Capitale

Alla Provincia di Frosinone

Alla Provincia di Latina

Alla Provincia di Rieti

Alla Provincia di Viterbo

LORO SEDI

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di tributi connessi alle materie caccia, pesca, e turismo, già devoluti alle Province ai sensi dell'art. 7, comma 12 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, riattribuiti alla Regione dalla legge regionale n. 17/2015 e dalla DGR 56/2016 e dei contributi annuali relativi alle autorizzazioni raccolta funghi epigei spontanei di cui all'art. 5 della L.R. 32/1998

Al fine di dare attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56. (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, l'art. 7 della legge regionale n. 17/2015 ha disposto la riallocazione alle Regioni delle funzioni non fondamentali in materia di caccia, pesca e turismo della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 febbraio 2016, n. 56, pubblicata nel BURL n. 18 del 3 marzo 2016, sono state individuate, in attuazione di quanto previsto dall'art.7, comma 8 della L.R. 17/2015, le strutture della Giunta regionale subentranti nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, già esercitati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle Province. In tale contesto, si inseriscono anche le disposizioni di cui alla L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), ed in particolare quelle contenute agli articoli 16 e 35, finalizzate a rendere espresse talune riallocazioni di funzioni e compiti amministrativi per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. 17/2015.

Con riferimento a quanto in oggetto, in ossequio al principio in base al quale le risorse, anche finanziarie, seguono le competenze, secondo quanto stabilito



dall'articolo 1, comma 97 della L. 56/2014, in attesa dell'adeguamento della normativa regionale di riferimento, i tributi connessi alle materie caccia, pesca già devoluti alle Province ai sensi dell'art. 7, comma 12 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, sono riattribuiti alla Regione a far data dal 3 marzo 2016, data di pubblicazione nel BURL della summenzionata DGR 56/2016. Per quanto concerne ai tributi connessi alla materia turismo, con l'approvazione della legge regionale di stabilità per l'esercizio 2017 (L.R. 17/2016, art. 3, commi 93-94) è stata disposta l'**abrogazione dal 1° gennaio 2017 delle Tasse di concessione regionale per l'apertura e la conduzione delle agenzie di viaggio.**

Si riporta di seguito l'estratto della tabella A, allegata alla L.R. 2/2013, recante l'elenco dei tributi interessanti al processo di riattribuzione summenzionato.

TITOLO II			
CACCIA E PESCA			
Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale (valori in euro)
15	<b>Licenza di appostamento fisso di caccia</b> ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (art. 23 e 41)).	54,66	54,66
16	<b>Concessione di costituzione di:</b>  1) azienda faunistico-venatoria e aziende agro-turistiche-venatorie (per ogni ettaro o frazione di esso), ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (art. 23 e 41));  2) centro privato di produzione della fauna allo stato naturale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (art. 16 e 41)).  Per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistiche-venatorie per ogni 0,0516 euro di tassa è dovuta una soprattassa di 0,0516 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa (ex art. 41 della legge regionale 1 maggio 1995, n. 17, art. 41). Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono ridotte ad un ottavo le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistiche-venatorie, situate nelle zone montane e per quelle classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono ridotte ad un quarto le tasse di concessione per le aziende situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi Regolamento CE, 20 settembre 2005, n. 1698/2005, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e/o integrazioni.	3,07  272,80	3,07  272,80
17	<b>Abilitazione all'esercizio venatorio con fucile:</b>  Articolo 21, legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tessero per l'esercizio venatorio. Qualora vi siano differenti date di scadenza tra il versamento della TCR e della tassa di concessione governativa, la validità del versamento della tassa regionale è prorogata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. L'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 20 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17.	32,65	32,65
18	<b>Licenza per la pesca nelle acque interne</b> (articoli 8, 9 e 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87):  Tipo A: Licenza per la pesca professionale o di mestiere Tipo B: Licenza per la pesca sportiva o dilettantistica  Le licenze di pesca hanno validità sei anni. Nel caso di smarrimento o di distruzione della licenza non può essere rilasciato un duplicato del documento, bensì sarà necessario ottenere una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa. L'esercizio della pesca "tipo B" nelle acque interne della regione è consentito per tre mesi ai cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero previo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e s.m.i. la tassa di concessione per l'esercizio della pesca "tipo B" è ridotta del cinquanta per cento per i residenti nei comuni montani, per quelli residenti nei comuni facenti parte delle comunità montane e per i residenti nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267. Alle TCR di cui sopra è aggiunta la soprattassa annuale di: per le licenze di tipo A: € 24,27 per le licenze di tipo B: € 13,43 Il versamento della tassa e della soprattassa annuale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. La TCR e la soprattassa non sono dovute qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca.	30,87 15,69	30,87 15,69



Ai tributi sopra indicati si aggiunge, inoltre, il contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, di cui all'art. 5 l.r. 5 agosto 1998, n. 32, "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

Infine, con riferimento alle disposizioni contenute nella l.r. 2 novembre 2006, n. 14, "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale", dovranno essere trasmessi alla Regione:

- gli elenchi provinciali dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'art. 17;
- gli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale, di cui all'articolo 30.

I rimborsi relativi alle spese procedurali e istruttorie per la richiesta di iscrizione negli elenchi provinciali dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, introitati successivamente alla data del 3 marzo 2016, dovranno essere riversati alla Regione, secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi.

#### **Gestione dei conti correnti**

A far data dal 1.1.2017, i pagamenti dei tributi sopra indicati dovranno essere effettuati: sul ccp 63101000 intestato a Regione Lazio – Tasse di Concessione Regionale, anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000.

#### **Modalità e criteri per il riversamento delle somme dovute alla Regione per l'anno 2016**

Con riferimento alle somme affluite, nel corso del 2016, nei conti correnti dedicati intestati presso le Amministrazioni Provinciali di competenza, occorre, in via preliminare, distinguere i versamenti effettuati in autoliquidazione da quelli riferibili alla competenza di annualità precedenti, riferibili a ravvedimenti operosi o ad azioni di recupero effettuate da parte delle Amministrazioni Provinciali. La titolarità di questi ultimi resta in capo all'Amministrazione Provinciale.

Per quanto attiene, invece, ai versamenti in autoliquidazione, si ritiene opportuno operare la ripartizione delle somme facendo riferimento alla data di pubblicazione nel BURL della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 febbraio 2016, n. 56 (3 marzo 2016), individuando nella stessa il momento temporale a decorrere dal quale trova compiuta attuazione il processo di riallocazione delle funzioni, e conseguentemente delle risorse finanziarie, in attuazione della L.R. 17/2015. In conformità a tale criterio, si richiede alle Amministrazioni Provinciali di procedere al riversamento alla Regione delle somme incassate nel corso del 2016 (ivi comprese quelle connesse alla materia turismo) in misura pari all'82,74% del totale (coefficiente determinato rapportando il numero di giorni successivi al 3 marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 a 365) entro e non oltre il 31 gennaio p.v..

### **Disposizioni in materia di rimborsi**

Per quanto attiene alla sfera di titolarità di eventuali procedure di rimborso di somme erroneamente versate o versate in eccesso, in analogia a quanto previsto nei paragrafi precedenti, appare opportuno individuare l'amministrazione competente avendo riguardo all'esercizio di competenza cui si riferisce la procedura di rimborso stessa.

Per quanto attiene alle procedure di rimborso riferite agli anni 2015 e precedenti, le stesse rimangono in capo alle Amministrazioni Provinciali. A decorrere dal 2016, alle stesse provvede la Regione.

### **Ulteriori aspetti gestionali**

Ai fini della gestione dei tributi in oggetto e nell'ottica del riscontro del corretto adempimento fiscale posto a carico del contribuente, sono confermate le ordinarie procedure previste dalla legge ed, in particolare, dall'Allegato A alla L.R. 2/2013.

La Direzione Regionale competente in materia di caccia e pesca provvederà al tempestivo aggiornamento della modulistica.

### **Adempimenti posti a carico delle Amministrazioni Provinciali**

Le Amministrazioni Provinciali si impegnano a trasmettere alla Direzione Regionale competente in materia di caccia e pesca, anche attraverso la trasmissione con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, ogni elemento informativo utile e necessario ai fini del governo e della gestione dei tributi identificati dal numero d'ordine 15, 16, 17 e 18 di cui all'Allegato A alla L.R. 2/2013.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott. Andrea Sabbadini)

IL DIRETTORE  
(dott. Marco Marafini)  
